

CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CARBONI**

Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo sono al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento provvedimenti a favore del settore turistico. Tale settore, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori, sta conoscendo un periodo di espansione grazie alla rivalutazione dei beni ambientali, storici e archeologici presenti in gran numero nella parte meridionale del nostro Paese. Tuttavia, le enormi potenzialità di un settore trainante dell'economia nazionale non appaiono, nel sud, ancora del tutto dispiegate. A ciò concorrono varie cause, che possono consistere sia nella persistenza di fattori ambientali che in ritardi strutturali.

Uno dei problemi maggiormente denunciati dagli operatori del settore è quello dell'insufficiente utilizzo degli impianti ricettivi, mentre sarebbe auspicabile una presenza turistica costante du-

rante tutto l'anno e non solo in determinati periodi. Tale affermazione è suffragata dai dati relativi alle presenze nelle zone a maggiore vocazione turistica, da cui risulta un sottoutilizzo della disponibilità dei posti letto nelle strutture alberghiere.

Il Mezzogiorno d'Italia e le isole minori potrebbero essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò non accade e che invece le presenze si concentrano solo in determinati periodi dell'anno. I prezzi sono alti perché sono alti i costi aziendali, dovendo gli alberghi — e le altre aziende del settore — sostenere anche costi aggiuntivi, quali il riscaldamento o l'animazione giornaliera, per supplire alle carenze degli enti locali che concentrano le iniziative culturali nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Particolarmente pesante è soprattutto l'incidenza del costo del lavoro, che pesa per il 50 per cento sui costi totali di gestione. È su questo punto che è possibile dare vita ad iniziative tese a rendere più competitive le aree turistiche meridionali, in particolare le aziende aventi carattere stagionale.

La presente proposta di legge prevede una defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il 31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende stagionali che protraggono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali.

Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro, favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefici proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.

Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dalle agevolazioni contributive previste dalla presente proposta di legge, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali è prolungato il rapporto di lavoro stagionale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per le aziende turistiche a carattere stagionale che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato per un periodo non superiore a sette mesi, la possibilità di prorogare i rapporti lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che le medesime aziende deb-

bano versare all'INPS i relativi contributi e senza che l'azienda perda il carattere stagionale. Lo stesso articolo prevede che tali agevolazioni siano concesse anche nelle aziende che anticipino la data di apertura rispetto all'anno precedente.

L'articolo 2 stabilisce che la data di apertura e quella di chiusura saranno assunte a riferimento per l'intero triennio.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i limiti temporali entro i quali sono applicabili le agevolazioni.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per le aziende di notificare all'INPS il periodo di tempo in cui intendono restare aperte e l'elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o l'assunzione anticipata.

L'articolo 6 stabilisce che le aziende possono usufruire delle agevolazioni per un periodo non superiore a tre anni. Al comma 2 si prevede che, al termine del triennio, le aziende possono optare per il carattere annuale della propria attività, usufruendo per un altro biennio della agevolazione contributiva, versando il 50 per cento dei contributi dovuti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a copertura delle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive, trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente, tenendo conto dei risparmi conseguiti dallo stesso Istituto dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è prorogato.

L'onere derivante dall'attuazione della legge è coperto, nel triennio 2001-2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

ART. 2.

1. La data di apertura, di cui all'articolo 1, comma 2, e la data di chiusura, di cui all'articolo 4, sono assunte a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi dell'articolo 6.

ART. 3.

1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre.

2. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.

ART. 4.

1. I benefici di cui all'articolo 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

ART. 5.

1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno due mesi, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

ART. 6.

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge per un triennio.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecuti-

vamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

ART. 7.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1.

2. Il rimborso all'INPS di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1 e tenendo conto dei relativi contributi a favore dell'INPS a carico dei lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del citato articolo 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate relative all'imposta

sul reddito delle persone fisiche, derivanti, nel triennio 2001-2003, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004270